

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – Sede di Roma - Sez. 3B**

Motivi aggiunti nel ricorso n. 9371-2022

con istanza di sospensione cautelare

nell'interesse della sig.ra **CARLA ATZORI** (c.f. TZRCRL83B49B354H), nata a Cagliari il 9.02.1983, residente in Guasila, via V. D'Itria n. 15, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura speciale allegata in foglio separato alla busta di deposito del presente atto dall'avv. Alessio Vinci (c.f. VNCLSS76S26B354N – fax: 070-684737 – alessio.vinci@pec.it) e dall'avv. Gian Marco Delunas (c. f. DLNGMR77S12 B354N - avv.gianmarcodelunas@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cagliari, nella via Grazia Deledda n. 74,

-ricorrente-

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

PER L'ANNULLAMENTO

Col ricorso originario

- dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (**doc. 1**), pubblicata in pari data dal Ministero dell'Istruzione sul proprio sito istituzionale e recante le: *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte

contrastante con gli interessi della ricorrente e, in particolare, laddove si dovesse ritenere che tra i titoli valevoli ai fini dell'accesso nelle graduatorie provinciali per la scuola dell'infanzia e primaria di cui alla lett. B tab. A/1 non sia incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circ. Min. 27/91 conseguito presso gli istituti scientifici;

- di ogni altro atto, allegato e non, e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

Con i presenti motivi aggiunti e previa sospensione cautelare

- del decreto n. 341 del 9 settembre 2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari col quale sono state ripubblicate le graduatorie GPS nella parte e negli allegati in cui illegittimamente la ricorrente non è stata inclusa tra gli ammessi nella prima fascia della scuola primaria (**docc. 3-4**);

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari pubblicato il 10 settembre 2022 prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011682.09-09-2022 e dei relativi allegati nella parte in cui la ricorrente è stata annoverata tra i soggetti esclusi dalle GPS (**docc. 5-6**);

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

FATTO

1) Con ricorso ritualmente notificato il 4.07.2022 ed iscritto col n. 9371-2022 la sig.ra Atzori ha impugnato l'Ordinanza Ministeriale n. 112 dal Ministero dell'Istruzione (d'ora innanzi per comodità OM 112/2022) recante: *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* unicamente nella parte in cui detta ordinanza fosse stata da intendersi nel senso che il titolo di diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico posseduto dalla ricorrente non rientrasse tra quelli idonei (come quello di analogo contenuto conseguito sempre col metodo “Brocca” negli istituti magistrali) a consentirne l'iscrizione nelle GPS ai fini dell'insegnamento nella scuola primaria.

2) A tal riguardo, la sig.ra Atzori ha esposto nel ricorso introduttivo di essere in possesso di diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) e di aver svolto in virtù di tale titolo per oltre un decennio il ruolo di docente di scuola primaria, sempre regolarmente collocata nelle graduatorie per le supplenze che si sono susseguite negli anni ed inserita, da ultimo, nella prima fascia.

3) La sig.ra Atzori ha poi riferito che nel corso del 2020 con Ordinanza Ministeriale 60/2020 (**doc. 3, citato nel ricorso introduttivo**) il MIUR ha istituito le graduatorie su base provinciale (c.d. GPS) e ha indicato le modalità di attribuzione dei relativi

punteggi distinguendo tra titoli per l'accesso, titoli di servizio e altri titoli.

4) La ricorrente ha presentato la domanda di iscrizione alle GPS sulla base delle previsioni della succitata ordinanza ed è stata regolarmente inserita nelle graduatorie provinciali. Poiché l'ordinanza istitutiva delle GPS aveva una durata triennale, con scadenza nel 2022 **in data 6.05.2022 è stata pubblicata la nuova Ordinanza Ministeriale n. 112 dal Ministero dell'Istruzione** contenente le procedure d'aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto (**doc. 4 citato nel ricorso introduttivo**).

5) Il comma 8 dell'art. 3 dell'OM 112/2022 ha previsto che *“le graduatorie sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione [...]”* e che i titoli di abilitazione valutabili per *“le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune”* sono quelli specificati nella tabella A/1 richiamata dall'art. 8, comma 1 lett.

a)

6) La tabella A/1 surrichiamata (**doc. 5 citato nel ricorso introduttivo**) indica tra i titoli abilitanti necessari per l'inserimento nella prima fascia alla lettera b) il: *“[...] titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale,*

*iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione
ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo
linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27*

(neretto e sottolineatura sono di chi scrive).

7) La signora Atzori ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico statale con indirizzo linguistico “G. Marconi” di San Gavino Monreale nell'a.s. 2001/2002 (doc. 2, cit.), titolo ricompreso tra quelli disciplinati dalla Circolare Ministeriale 11.02.1991, n. 27 e quindi idoneo a consentire il collocamento nella graduatoria e ha presentato domanda d’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

8) Col ricorso introduttivo la sig.ra Atzori ha gravato l’ordinanza 112/2022 laddove dovesse essere interpretata nel senso che il titolo posseduto dalla ricorrente conseguito presso un liceo scientifico non costituisca titolo abilitante analogamente a quelli conseguiti presso gli istituti magistrali (peraltro a seguito di superamento di un corso di identico programma qualunque fosse l’istituto di frequentazione – magistrale o scientifico - come previsto proprio dalla circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, espressamente richiamata nella stessa OM 112/2022).

Si riportano per comodità di esposizione i motivi di diritto dedotti nel ricorso:

* * *

“DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale n. 27 dell'11.02.1991 –

Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti. Contraddittorietà. Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Come anticipato nell'espositiva che precede, la ricorrente ritiene di possedere idonei titoli per essere inserita nella prima fascia delle GPS per la scuola dell'infanzia e primaria.

È fermamente convinta inoltre che una corretta lettura dell'OM 112/2022 e dell'allegata tabella A/1 contenente "*i titoli di accesso alla graduatoria*" renda del tutto superflua la presente impugnazione (per carenza di interesse), essendo incontestabile il possesso del titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali per la scuola dell'infanzia e primaria, dal momento che il metodo sperimentale Brocca consisteva in un programma di identico contenuto fosse esso svolto presso i licei scientifici o gli istituti magistrali.

Tuttavia, al fine di evitare decadenze nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'OM 122/2022 contempli tra i titoli di accesso alle GPS solo quelli di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 (c.d. "metodo Brocca") conseguiti presso gli istituti magistrali e non invece quelli (di analogo contenuto) conseguiti presso gli istituti scientifici, la sig.ra Atzori intende impugnare, in parte qua ed in via cautelativa, l'ordinanza ministeriale al fine di ottenerne l'annullamento.

Così chiarito l'interesse all'impugnativa, si ribadisce che la ricorrente è in possesso del diploma scientifico con **indirizzo sperimentale linguistico con metodo Brocca conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.**

Detto diploma è stato conseguito seguendo lo specifico corso di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11.02.1991, n. 27 e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico.

Si tratta di **programma del tutto identico sia esso svolto presso gli istituti magistrali sia presso gli istituti scientifici e/o classici**, come precisato dalla stessa circolare ministeriale.

L'OM 112/2022 nella tabella A/1 contenente i *“titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia”* include espressamente (lett. b) il possesso di un *“titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27”*.

Tra i titoli di sperimentazione ad indirizzo linguistico rientra il diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico che è disciplinato dalla succitata Circolare Ministeriale 27/1991 richiamata dal bando.

Dalla lettura piana dell'All. A/1 predetto appare quindi del tutto coerente affermare che il diploma scientifico con indirizzo sperimentale linguistico posseduto dalla ricorrente rientri in pieno tra quelli disciplinati dalla succitata Circolare Ministeriale 27/1991 e tra quelli inclusi dal bando di cui all'OM 112/2022.

Invero, ritenere che le sperimentazioni linguistiche ammesse dall'OM 112/2022 ai fini dell'inclusione nelle GPS sarebbero unicamente quelle svolte all'interno delle scuole magistrali, mentre, le sperimentazioni linguistiche svolte all'interno dei licei – sebbene aventi identico contenuto a quelle svolte presso gli istituti magistrali - non sarebbero considerabili come titoli equiparati, sarebbe infatti del tutto illogico e incoerente (oltre che contrastante con il principio del favor participationis).

Infatti, il corso linguistico sperimentale con metodo Brocca ha avuto identico contenuto sia presso gli istituti magistrali, sia presso i licei: e ciò proprio perché entrambi i corsi prevedevano il piano di studi descritto dalla citata Circolare Ministeriale n. 27/1991 (**doc. 6**).

A dimostrazione di ciò, si riporta per comodità d'esposizione nella tabella sottostante il raffronto tra le materie indicate nella predetta circolare, che devono essere svolte negli istituti per l'indirizzo "linguistico sperimentale" e quelle risultanti dal certificato di frequenza e di maturità scientifica conseguito dalla ricorrente (che si produce come **doc. 7**) :

Materie indirizzo sperimentale Linguistico da CM 27/91	Materie del corso di studio scientifico della ricorrente
Religione/alternativa	Religione/alternativa
Educazione Fisica	Educazione fisica
Italiano	Italiano
Storia e Geografia	Geografia
Storia	Storia
I lingua straniera	Lingua e civiltà francese
II lingua straniera	Lingua e civiltà inglese
III lingua straniera	Lingua e civiltà tedesca
Educazione civica giuridica econ.	Diritto ed economia
Filosofia	Filosofia
Matematica con el. informatica	Matematica
Fisica	Fisica
Biol., chimica, scienze della terra	Biol., chimica, scienze della terra

Scienze e geografia	Biol., chimica, scienze della terra
Disegno e ling. Artistico- visivi	Arte e/o musica
Ling. Artistici –visivi e storia dell’arte	Storia dell’arte
Latino	Latino

Com’è evidente da quanto precede le materie dei rispettivi corsi di studio sono **del tutto sovrapponibili** (e non potrebbe essere diversamente dal momento che essi sono stati redatti sulla base di apposite indicazioni ministeriali valide per ogni tipo di istituto, fosse esso magistrale, scientifico o classico che accedesse a tale indirizzo sperimentale).

In sostanza, i corsi sperimentali ad indirizzo linguistici dei licei hanno lo stesso identico programma di quelli degli istituti magistrali.

Alla luce di quanto esposto si deve concludere che l’OM 112/2022, a ragion veduta, abbia incluso tra i titoli abilitanti il titolo sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti scientifici.

Qualora questa lettura fosse corretta, il presente ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse: una tale pronuncia basata sulla lettura sopra riportata dell’OM 112/2022 e della presupposta disciplina sarebbe certamente satisfattiva degli interessi della ricorrente.

Tuttavia, qualora così non fosse, e si intendesse ritenere che la precitata ordinanza contempli tra i titoli per l’accesso unicamente i diplomi conseguiti presso gli istituti magistrali, la si impugna per palese violazione e falsa applicazione della CM 27/91, con le norme istitutive del metodo sperimentale “Brocca”, nonché con i principi di uguaglianza, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione (oltre che con il principio della massima partecipazione).

Infatti, discende da quanto evidenziato sopra, che un provvedimento che ammettesse alla GPS taluni soggetti e ne escludesse degli altri, pur essendo tutti nella medesima condizione (ossia, titolo abilitativo conseguito sulla base dello stesso corso linguistico sperimentale con metodo Brocca) sarebbe illogico, incoerente e in contrasto col principio di parità di trattamento.

Non solo. Una simile scelta si porrebbe in aperto contrasto anche con le norme che hanno disciplinato il corso sperimentale “Brocca” che hanno previsto un programma ministeriale uniforme fosse esso svolto presso gli istituti magistrali o presso gli istituti scientifici.

Stante l’uniformità dei programmi oggetto del sistema sperimentale già in passato (sebbene sotto un profilo distinto) il Consiglio di Stato ha riconosciuto la valenza del titolo sperimentale Brocca ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento (cfr. CDS, sez. VI, n. 3917/08).

Sarebbe quindi del tutto incomprensibile ed illogico ritenere che a fronte di un titolo conseguito attraverso lo studio di un programma ministeriale di identico contenuto alcuni soggetti siano ammessi a prendere parte ad una procedura selettiva ed altri no.

Una simile scelta sarebbe altresì viziata per evidente disparità di trattamento”.

* * *

Con atto del 16.8.2022 si è costituito il Ministero dell’Istruzione.

È successivamente avvenuto che con i provvedimenti citati in epigrafe, che oggi si impugnano con i presenti motivi aggiunti, l’Ufficio Territoriale Regionale per la Sardegna ha, per un verso, escluso la ricorrente dalle GPS e per altro verso la ha inserita tra i soggetti cancellati dalle succitate graduatorie.

E ciò evidentemente accedendo alla lettura restrittiva ed errata

dell'OM 112/2022 che aveva indotto la ricorrente per scrupolo a gravare l'ordinanza.

Una simile interpretazione, come detto, è il frutto di una lettura errata e distorta dell'OM 112/2022 e in secondo luogo contrasta con la circolare ministeriale n. 27 dell'11.02.1991 che nell'introdurre il c.d. “metodo Brocca” quale corso sperimentale di indirizzo linguistico, ne ha equiparato il contenuto sia che il corso (e il conseguente titolo conseguito) fosse frequentato presso gli istituti magistrali sia presso gli istituti scientifici.

Del resto, è stato già affermato da codesto ill.mo TAR che, ai fini della ammissione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare “*non vi sia differenza effettivamente rilevante tra i titoli sperimentali rilasciati*” e che “*di conseguenza, i titoli sperimentali rilasciati da tali scuole [in quel caso si trattava di un diploma di maturità linguistica, n.d.r.] risultano equiparati e tanto anche ai fini abilitanti per la partecipazione alla procedura per cui è causa [avente ad oggetto, come nel caso di specie, l'inserimento nella prima fascia delle GPS, n.d.r.]*” (Sez. III-bis, sentenza n. 9948 del 15.07.2022).

In ragione di quanto sopra ritenere – come ha fatto – l'Ufficio Territoriale Regionale per la Sardegna che i due corsi (e si ripete i titoli conseguiti) non siano perfettamente sovrapponibili ed egualmente abilitanti ed equiparati a tutti gli effetti di legge è del tutto illegittimo per violazione della precitata circolare istitutiva del corso di studi e viziata per eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Anche tutti gli atti adottati a cascata dall'Ufficio Territoriale sono pertanto illegittimi in via derivata e in via autonoma per tutte le

ragioni indicate nel ricorso principale che si sono sopra trascritte e che valgono sia nei confronti dell'OM 112/2022 sia nei confronti dei provvedimenti a cascata adottati dall'Ufficio Scolastico.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistendone i presupposti, si chiede la sospensione degli atti impugnati.

Quanto al *periculum in mora*, non vi è dubbio alcuno che, nel caso di specie ricorrano tutti i requisiti di gravità, imminenza ed irreparabilità che giustificano il ricorso alla tutela cautelare.

Innanzitutto, dall'esclusione dalla graduatoria della GPS della scuola primaria deriva per la sig.ra Atzori un evidente e gravissimo danno consistente nell'impossibilità di essere assunta per il nuovo anno scolastico già avviato e non potersi giovare dei numerosi posti ancora disponibili per l'insegnamento nella scuola primaria, la cui carenza di docenti è notoria. Danno sicuramente irreparabile in assenza di un provvedimento cautelare che ordini il suo inserimento (anche con riserva) nelle GPS.

È innegabile infatti che il mancato inserimento nelle GPS comporti inevitabilmente la perdita della possibilità di ottenere qualunque incarico di supplenza per l'intero anno scolastico 2022/2023 e per il prossimo anno scolastico, ostando in tal senso l'interpretazione della normativa fornita dall'Ufficio Scolastico Regionale. È altresì evidente il fatto che la ricorrente a causa di quanto sopra perderà la sua unica fonte di reddito indispensabile per mantenere sé e la propria famiglia.

Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussista in re ipsa.

Ma non solo. In ragione della durata limitata nel tempo della GPS (essa ha validità temporale di soli due anni) in assenza di un provvedimento cautelare urgente la sig.ra Atzori oltre a non poter ottenere alcuna nomina per l'anno 2022/2023 perderà conseguentemente anche la relativa attribuzione del punteggio, subendo quindi un danno curricolare e professionale in nessun modo riparabile.

Infatti, per ogni periodo di attività lavorativa di insegnamento a supplenza svolto, il docente inserito in graduatoria ottiene un punteggio (12 punti annui per insegnamento completo) che gli permette di progredire di posizione, all'interno della stessa graduatoria, quindi di guadagnare posizioni favorevoli ai fini dell'assegnazione, con precedenza rispetto agli altri colleghi, di incarichi di supplenza a tempo determinato.

La giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in sé e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare.

Invero, come appena detto, attualmente la ricorrente è attualmente senza impiego. Ebbene, proprio a causa della sua illegittima esclusione la sig.ra Atzori vedrebbe irrimediabilmente compromessa e frustrata la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con l'amministrazione, ove questa avesse necessità di assumere personale con il suo profilo professionale, atteso che in ragione della sua esclusione non potrà esser chiamata ad insegnare in nessun istituto scolastico.

In altri termini, la ricorrente ha ragionevole e fondato timore di credere che nelle more della definizione del giudizio di merito il suo diritto potrebbe essere irrimediabilmente compromesso.

Anche sotto tale aspetto vi è quindi assoluta irreparabilità del pregiudizio che il ricorrente subirebbe a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

A tal proposito, appare opportuno evidenziare che in un caso analogo l'ill.mo TAR adito ha già, dapprima, ammesso con riserva la ricorrente in fase cautelare e, in seguito, ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente medesima, la quale – proprio come la signora Atzori – era in possesso di un titolo conseguito al termine di un corso sperimentale presso un istituto diverso dalla scuola magistrale (cfr. Sez. III-bis, sentenza n. 9948 del 15.07.2022).

Si confida quindi nell'accoglimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

si chiede l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A. e restituzione del contributo unificato.

Si producono i seguenti ulteriori documenti:

- 3) decreto n. 341 del 9.09.2022;
- 4) graduatoria ammessi scuola primaria (prima fascia);
- 5) decreto n. 11682 del 9.09.2022;
- 6) elenco esclusi;
- 7) certificato di diploma della ricorrente;

8) certificato di frequenza corso sperimentale.

* * *

**Sulla sussistenza di controinteressati e del relativo onere di
notifica.**

Il presente ricorso per mero scrupolo di difesa – trattandosi di provvedimento di esclusione della ricorrente da una graduatoria – verrà notificato anche ad un soggetto collocato in posizione utile nella relativa graduatoria (sig.ra Stefania Frau, posizione n. 182 in graduatoria: cfr. doc. . E ciò nonostante, ad avviso di questa difesa, non vi sia nel caso di specie alcun controinteressato in senso tecnico, dal momento che l'accoglimento del gravame avrebbe un mero effetto ripristinatorio dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria e non arreherebbe alcun nocumento ad altri soggetti in ragione dell'ampia disponibilità di posti vacanti in attesa di assegnazione.

* * *

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente *ex art.* 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, in quanto il reddito del ricorrente non eccede la soglia di € 34.585,23 prevista dall'art. 9, comma 1 *bis*, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, come da dichiarazione che si allega.

Cagliari, 18 ottobre 2022

(avv. Alessio Vinci)

(avv. Gian Marco Delunas)